

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2007

(approvato con atto C.C. n. 5 del 18/01/1999 – Ultima modifica approvata con atto C.C. n. 21 del 27/04/2007)

I N D I C E

CAPO I^ - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

CAPO II^ - NORME ANTIELUSIVE

Art. 2 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 3 - Aree fabbricabili: deroghe

Art. 4 – Pertinenze

CAPO III^ - NORME. SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

Art. 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito

CAPO IV^ - AGEVOLAZIONI

Art. 8 – Innalzamento detrazione di imposta

Art. 9 - Immobili concessi in uso gratuito

CAPO V^ - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

Art. 10 - Dichiarazioni

Art. 11 - Incentivi per l'attività di accertamento

Art. 12 - Accertamento con adesione

CAPO VI^ - RISCOSSIONE

Art. 13 - Modalità di effettuazione dei versamenti

Art. 14 - Differimento o rateizzazione dei versamenti .

CAPO VII^ - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Entrata in vigore

CAPO I^ - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina altresì, le procedure di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II^ - NORME ANTIELUSIVE

Art. 2 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1, lettera i) del Decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992 compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

Art. 3 - Aree fabbricabili deroghe.

1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che:

- i possessori-conduttori siano iscritti negli elenchi di cui all'art. 11 della Legge n. 9 del 09/01/1963, così come previsto dall'art. 58 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997;
- il reddito lordo complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, così come inteso ai fini anagrafici, sia derivante da attività agricola nella misura di almeno 2/3;
- l'attività agricola sia esplicata per almeno 2/3 dei giorni dell'anno.

Art. 4 - Pertinenze.

1. Si applica la stessa aliquota dell'abitazione principale a non più di una pertinenza ad essa asservita, anche se distintamente iscritta in catasto. La pertinenza deve essere classificata, o classificabile, nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 e deve essere destinata in modo durevole a servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

CAPO III^ - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

Art. 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art.8, comma 1, del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

a - il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;

b - i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di

demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'inagibilità o inabitabilità è verificata dall'ufficio tecnico comunale con oneri di prova a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla propria dichiarazione.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare.

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono soggette all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, dalla data in cui sono utilizzate.

Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

CAPO IV^ - AGEVOLAZIONI

Art. 8 - Innalzamento detrazione di imposta

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le loro pertinenze nei limiti previsti dal precedente art. 4, il Comune, con propria deliberazione annuale, può elevare la detrazione di imposta, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, limitatamente a tipologie e situazioni individuate con la medesima deliberazione.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è concessa esclusivamente a condizione che, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata ed a pena di decadenza del beneficio, il contribuente attesti il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 9 – Immobili concessi in uso gratuito

1. Alle unità immobiliari destinate ad abitazione, ed alle loro pertinenze nei limiti previsti dal precedente art. 4, si applica l'aliquota ridotta qualora siano concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2° grado, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici.

2. Il contribuente deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante dichiarazione da presentare al Comune entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti per la dichiarazione ICI. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi e sino a che permane tale destinazione.

CAPO V^ - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

Art. 10 - Dichiarazioni

1. Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su modulo ministeriale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. Per gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva verificatesi entro il 31.12.2006 rimane l'obbligo di presentare la comunicazione con le modalità indicate nel regolamento comunale vigente in detto anno d'imposta.

Art 11 – Incentivi per l'attività di accertamento

1. Per incentivare l'attività di accertamento, una percentuale, pari al 10% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'I.C.I., è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune. L'incentivo potrà essere destinato al personale impegnato nell'attività di accertamento e controllo, nonché al finanziamento di progetti-obiettivo.

Art. 12 – Accertamento con adesione

1. L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

CAPO VI^A - RISCOSSIONE

Art. 13 – Modalità di effettuazione dei versamenti.

1. I versamenti sia in autotassazione che conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel modo seguente:

- su apposito c/c postale intestato alla Tesoreria comunale;
- direttamente alla Tesoreria comunale;
- tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione.

Art.14 - Differimento o rateizzazione dei versamenti.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
- a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

CAPO VII^A - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.